

TABELLA 1 – Musei statali: norme di riferimento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)

<i>Natura e finalità</i>	Art.101, comma 2: “struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per fini di educazione e di studio”...; comma 3: gli istituti appartenenti a soggetti pubblici sono “destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico”. [v.anche attività di valorizzazione, art.111 e ss.]
<i>Forme di governo e gestione</i>	Art.102, comma 5: possibilità di trasferire la disponibilità dei beni agli enti pubblici territoriali. Art. 115: - <i>gestione diretta</i> svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico; - <i>gestione indiretta</i> tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati in misura prevalente dall’amministrazione pubblica; b) concessione a terzi. Art. 112 , comma 4: accordi su base regionale per individuare adeguate forme di gestione. Art. 114: Definizione di livelli uniformi di qualità (Stato, regioni, altri enti territoriali, anche con il concorso delle università).
<i>Risorse finanziarie</i>	Art. 110, comma 2 e 3: incasso e riparto dei proventi derivanti dai biglietti di ingresso, dai canoni di concessione e dai corrispettivi della riproduzione. Art. 39: Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale Art. 120: <i>sponsorizzazioni</i> : forme di contributi in beni e servizi dei privati alla progettazione o attuazione di iniziative
<i>Risorse umane</i>	Art. 115, comma 2: la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative ... provviste di <i>idoneo personale tecnico</i> ; comma 8: in caso di affidamento o concessione il rapporto è regolato con contratto di servizio nel quale sono specificati, tra l’altro, i livelli qualitativi di ... <i>professionalità degli addetti</i> . Art. 112: possibilità di stipulare convenzioni con <i>associazioni culturali e di volontariato</i> che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
<i>Tutela del patrimonio</i>	Art. 10, comma 2, <i>lett. a)</i> : “le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubbl. territoriali...” sono considerate beni culturali (e in quanto tali si applicano loro tutte le disposizioni del Titolo I) Art. 13, comma 2: per i beni di cui all’art. 10(comma 2) non è richiesta la dichiarazione che accerti la sussistenza dell’interesse culturale. Art. 116: i beni culturali conferiti o concessi in uso restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero. Art.54, comma 1 <i>lett. c)</i> : inalienabilità delle raccolte demaniali. Art. 58: autorizzazione ministeriale alla permuta di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri.
<i>Gestione e cura delle collezioni:</i>  - <i>conservazione</i>  - <i>incremento</i>  - <i>catalogazione</i>	Art. 29: definizione delle attività di prevenzione, manutenzione e restauro; progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili, profili di competenza dei restauratori  Art. 60: acquisto in via di prelazione Art. 61: condizioni della prelazione Art. 62: procedimento per la prelazione Art. 44 : comodato  Art. 17: catalogazione: metodologie, procedure e modalità, programmi, catalogo nazionale; comma 4: il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali curano

<p>- <i>prestiti</i></p> <p>- <i>ricerche e studi</i></p>	<p>la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti.</p> <p>Art. 48: autorizzazione per mostre ed esposizioni.  Art. 66: uscita temporanea per manifestazioni; autorizzazione esclusa per beni suscettibili di subire danni e beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione del museo.  Art. 67, comma 1 <i>d</i>): autorizzazione in attuazione di accordi culturali con istituzioni mussali straniere.</p> <p>Art.118: promozione e sostegno a ricerche, studi ed altre attività conoscitive sul patrimonio culturale da parte del Ministero, Regioni, altri enti pubblici territoriali , con il concorso di Università ed altri.</p>
<p><i>Fruizione-Servizi per il pubblico</i></p> <p><i>Attività di valorizzazione</i></p> <p><i>Uso individuale e strumentale di beni culturali - riproduzione</i></p> <p><i>Gestione dei servizi “aggiuntivi”</i></p> <p><i>Educazione</i></p>	<p>Art. 102: fruizione degli istituti di appartenenza pubblica.  Art. 103: accesso gratuito o a pagamento; biglietti, tariffe, modalità di emissione e riscossione; agevolazioni.</p> <p>Art.6: <i>definizione di valorizzazione</i> :esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.Essa comprende anche il sostegno agli interventi di conservazione.  Art.111: attività di valorizzazione: costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali;  comma 3: la valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.</p> <p>Art. 106: uso individuale di beni culturali.  Art. 107: uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali.  Art.108: canoni di concessione e corrispettivi di riproduzione.  Art 109: catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali.</p> <p>Art.117: servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, eventualmente gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. La gestione è attuata nelle forme previste dall’art. 115.</p> <p>Art. 119: diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole.  Comma 2: sulla base di accordi (fra MIBAC, MIUR, Regioni, EPT) i responsabili degli istituti possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi,, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti...</p>